

21 agosto 2024

Per l’Agenzia delle Entrate sono deducibili gli interessi da accertamento

Con la risposta n.172 pubblicata il 20 agosto 2024 ("**Risposta 172**"), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che **sono deducibili gli interessi passivi corrisposti in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di accertamento con adesione e di conciliazione.**

Più in dettaglio, l’Agenzia delle Entrate, richiamando taluni suoi precedenti di prassi, ha chiarito che gli interessi passivi corrisposti sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione per il ritardato versamento delle imposte sono deducibili, anche se collegati a imposte non deducibili, in quanto *“gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”*.

In particolare, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che l’art. 96 del TUIR *“non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”*.

Ferma restando l’importanza del principio espresso dall’Agenzia delle Entrate, restano alcuni dubbi.

In primo luogo, la posizione assunta non è chiara con riguardo alla deducibilità degli interessi passivi in argomento ai fini IRAP. Infatti, se da un lato la Risposta 172 è rubricata *“Deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione”* – e dunque avrebbe ad oggetto anche la deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi *de quo* – deve osservarsi che l’interpellante nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate dovrebbe essere un intermediario finanziario (viene citata la contabilizzazione delle imposte nella voce 270 e degli interessi nella voce 20 del conto economico), soggetto che può dedurre gli interessi passivi sulla base di quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997. Per le imprese industriali e commerciali, invece, gli interessi passivi da accertamento non dovrebbero essere deducibili in quanto imputati a voci del conto economico non rilevanti ai fini IRAP.

Non viene chiarito, inoltre, se gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione siano deducibili ai fini IRES applicando o meno i limiti di cui all’art. 96 del TUIR. In merito, potrebbe ritenersi che detti interessi siano estranei all’ambito di applicazione delle limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR in quanto gli interessi da accertamento non nascono da rapporti di finanziamento posti in essere volontariamente (sul tema si veda la circolare di Assonime n. 14 del 2020).

Infine, la Risposta 172 sembra affermare che gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, siano deducibili dai relativi imponibili (*cf.* commento alla Risposta 172 su FiscoOggi rivista *on line* dell’Agenzia delle Entrate). Detta posizione sarebbe tuttavia in contrasto con i principi enunciati nella medesima Risposta 172, secondo cui detti interessi corrisposti per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP sono deducibili in quanto rappresentano un *“onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione”* e in quanto tale detto onere dovrebbe essere astrattamente deducibile ai fini di entrambe le imposte, salvi i limiti previsti dalle relative discipline.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Chiarenza
Partner

Responsabile di Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

Sandro Maria Galardo
Of Counsel

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | smgalardo@gop.it

Gaetano Antonio Cinque
Associate

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | gacinque@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.